



Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica
[Loro PEC – email](#)

Oggetto: Circolare n. 61/2022 – Chiarimento su avviso pubblico per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario di ostetrica

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), a seguito di alcuni quesiti posti dagli OPO relativamente ad avvisi pubblici di alcune Regioni per il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio acquisito in vigenza del pregresso ordinamento, riporta il chiarimento in merito fornito dal legale FNOPO.

Il Ministero della Sanità, con D.M. 27.07.2000, ha stabilito che sono "equipollenti" al diploma universitario di ostetrica/o di cui al D.M. 14.09.1994, n° 740, "i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 30.12.1992 n° 502 e s.m.i.". Tale statuizione ministeriale è attuativa del disposto dell'art. 4, comma 1, della legge 26.02.1999, n° 42 secondo cui "i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali ... sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art. 6, comma 3 del D. Lgs. 502/1992". Il citato decreto ministeriale reca anche, in calce all'art. 1, una "tabella di equipollenza" con le seguenti indicazioni relative a titoli resi equipollenti: Sezione A → decreto ministeriale 14.09.1994, n° 740; Sezione B → legge 25.03.1937, n°921; legge 23.12.1957, n° 1252 e legge del 19.11.1990, n° 341.

Con D.P.C.M. 26.07.2011 sono stati stabiliti i "Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n° 42" prevedendo, al primo comma dell'art. 5, che "i titoli che possono essere ammessi alla valutazione ai fini del riconoscimento dell'equivalenza devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore **anteriamente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi**, nei termini previsti dal decreto legislativo n° 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, e **iniziati entro il 31 dicembre 1995**". Al successivo comma si chiarisce ulteriormente che, "fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 26 febbraio 1999, n° 42, sono **ammissibili all'istruttoria e alla successiva valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n° 42 che, in conformità all'ordinamento allora vigente, abbiano consentito l'esercizio professionale**".

L'avviso pubblico per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di ostetrica acquisiti in vigenza del pregresso ordinamento deve dunque essere esaminato alla luce del riportato art. 5 del D.P.C.M. 26.07.2011 e, per l'effetto, potranno accedere alla procedura di valutazione dell'equivalenza esclusivamente le ostetriche che hanno conseguito il titolo entro il 17 marzo 1999, avendo però iniziato il relativo corso formativo entro il 31.12.1995. Non avranno invece necessità di ricorrere alla procedura di riconoscimento le ostetriche in possesso dei titoli già dichiarati equipollenti ai sensi del sopra citato D.M. 27.07.2000 e, quindi, acquisiti in virtù della legge 25.03.1937, n° 921 ("Conversione in legge del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128, relativo all'ordinamento delle scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice"); della legge 23.12.1957, n° 1252 ("Modificazioni all'ordinamento delle scuole di ostetricia") e della legge del 19.11.1990, n° 341 ("Riforma degli ordinamenti didattici universitari"); oppure quelle ostetriche in possesso del diploma universitario conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30.12.1992, n° 502 e s.m.i. che abilita all'esercizio della professione ex art. 3 del D.M. 740/1999, oppure ancora di laurea specialistica di cui al D.M. 2.04.2001.

In tal senso la scrivente Federazione si era espressa con [circolare n° 4 dell'8 febbraio 2012](#) evidenziando che "alla luce della confusione ingeneratasi in questi ultimi mesi sul riconoscimento dell'equivalenza dei titoli di studio nella sanità, in oggetto, si rende noto che tutti i professionisti in possesso di un titolo che è stato dichiarato equipollente ai diplomi universitari (delle professioni sanitarie) dai decreti del Ministero della Sanità emanati nell'anno 2000, non devono presentare nessuna domanda di riconoscimento" e che "il riconoscimento



Prot. 3047 Class. 1101

Roma, 29 settembre 2022

dell'equivalenza riguarda esclusivamente quei titoli del pregresso ordinamento che non sono stati dichiarati equipollenti ai diplomi universitari delle professioni sanitarie dai decreti del Ministero della Sanità".

Cordiali saluti.

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari